

COMUNE DI AREZZO



CONTRATTO LICENZA DIRITTI TELEVISIVI

L'anno _____ (____) del mese di _____ e questo giorno _____ (____), in Arezzo, con la presente scrittura privata da valere e tenere nei modi migliori di legge

TRA

Il Direttore _____, nat* a _____ il _____ C.F. _____, residente per la carica in Arezzo, Piazza della Libertà n. 1, la quale non agisce in proprio, ma in nome e per conto del Comune di Arezzo (Partita Iva 00176820512) nella qualità di Direttore dell'Ufficio Politiche Culturali e Turistiche – Giostra del Saracino del Comune di Arezzo, Determinazione Organizzativa n. 74 del 7/5/2024, con la quale è stato rinnovato alla sottoscritta l'incarico, a norma dell'art. 107 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, di seguito denominato "licenziante"

E

la società _____, con sede in _____ Via _____, Cod. Fisc. _____ in atto rappresentata da _____, nato/a a _____ il _____ Cod. Fisc. _____ nella sua qualità di _____, di seguito denominata "licenziatario"

PREMESSO

-che secondo quanto previsto dalle norme vigenti e in particolare:

- l'art. 10, Codice Civile;
- artt. 96 e 97, Legge sul Diritto d'Autore, L. n. 633/1941;
- Normativa sulla Privacy, GDPR n. 2016/679 e D. Lgs n. 196/2023;

l'Amministrazione Comunale persegue lo scopo di tutelare l'alto valore istituzionale della Giostra del Saracino, conservandone l'identità visiva originale, non alterando il decoro e la storicità della manifestazione;

Le parti, dandosi reciprocamente atto che le premesse costituiscono parte integrante del presente accordo

CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE:

1. OGGETTO DEL CONTRATTO

Il presente contratto ha per oggetto la licenza dei diritti televisivi, per la riproduzione e diffusione sul territorio della Regione Toscana (con eventuale sconfinamento su parti delle Regioni ad essa confinanti) in diretta di immagini audiovisive prodotte dal Comune relativa alla Giostra del Saracino, comprese la corrispondente cerimonia di Estrazione delle Carriere, Prova Simulata e Prova Generale.

La licenza viene attribuita in via non esclusiva in quanto il Comune si riserva di attribuire alle

stesse condizioni la medesima licenza dei diritti televisivi ad altri operatori per trasmissione della diretta sul territorio della Regione Toscana, nonché a condizioni anche diverse per la trasmissione della diretta su territorio nazionale. In tali ipotesi il licenziatario non avrà alcunché da pretendere né verso il Comune né verso detti operatori.

Il Comune si riserva altresì di utilizzare le immagini audiovisive prodotte nell'ambito della propria attività istituzionale di promozione e valorizzazione della Giostra e del territorio comunale anche per la trasmissione in diretta o differita sui propri siti e canali social ovvero in differita ad eventuali partners per le attività istituzionali di questi ultimi;

2. DURATA DEL CONTRATTO

L'efficacia del contratto ha inizio dalla stipulazione della presente fino alla conclusione dell'edizione giostrasca di specifico interesse (Giostra del 20 giugno 2026 ovvero Giostra del 6 settembre 2026)

3. STIPULAZIONE E PERFEZIONAMENTO DEL CONTRATTO

La stipulazione del contratto avviene mediante corrispondenza, secondo l'uso del commercio consistente in un apposito scambio di lettere, ai sensi e per effetti dell'art. 18, comma 1 del D. lgs. 36/2023;

Il perfezionamento del contratto avviene alla data della ricezione, da parte dell'Ufficio Politiche Culturali e Turistiche – Giostra del Saracino, della sottoscrizione dello stesso a cura del soggetto esecutore;

4. MODALITA' DI ESECUZIONE

È fatto assoluto divieto al licenziatario di cedere, a qualsiasi titolo, il presente atto, a pena di nullità dell'atto medesimo.

In caso di inadempimento da parte del licenziatario degli obblighi di cui al presente articolo, il licenziante, fermo restando il diritto al risarcimento del danno, ha facoltà di dichiarare risolto di diritto, il presente atto.

Il licenziatario si obbliga ad effettuare direttamente la prestazione in oggetto nel rispetto di tutte le clausole e condizioni, nessuna esclusa od eccettuata, contenute nel presente contratto, nonché delle indicazioni impartite dall'Amministrazione.

5. SPECIFICHE CONTRATTUALI

E' data piena facoltà all' Amministrazione di definire e sottoscrivere, in accordo con la singola parte contraente, modalità specifiche dell'esercizio in oggetto

6. CORRISPETTIVO

Il corrispettivo, onnicomprensivo, fisso e invariabile, per la prestazione oggetto del presente atto, è pari a complessivi € 5.000,00 + IVA;

Tale importo si intende riferito a **una singola edizione della Giostra del Saracino.**

Il pagamento di quanto convenuto sarà effettuato dal licenziatario entro _____, mediante bonifico bancario su c/c di tesoreria intestato a Comune di Arezzo – Servizio Ragioneria – Piazza della Libertà, n. 1 – 52100 Arezzo, presso Monte dei Paschi di Siena S.p.A. - Sede di Arezzo - Corso Italia 221 - IBAN IT95G0103014100000004866071 con causale “Diritti per riprese televisive – Giostra del Saracino xxxx”.

In caso di mancato pagamento entro il termine sopra indicato, il licenziante provvederà a trasmettere un primo sollecito formale, decorsi 7 (sette) giorni lavorativi dalla scadenza del termine di pagamento.

Qualora il pagamento non intervenga nei successivi 7 (sette) giorni lavorativi, il licenziante invierà un secondo sollecito formale.

Decorso inutilmente il nuovo termine di 3 (tre) giorni lavorativi dal secondo sollecito senza che il licenziatario abbia provveduto al pagamento, il contratto si intenderà risolto di diritto per grave

inadempimento del licenziatario.

Il licenziante revocherà ogni autorizzazione concessa, con conseguente divieto per il licenziatario di effettuare riprese, trasmissioni o qualsiasi utilizzo delle immagini relative alla manifestazione, fatto salvo il diritto del licenziante al risarcimento degli eventuali ulteriori danni.

A seguito del versamento del corrispettivo il Comune di Arezzo emetterà relativa fattura.

7. ONERI, ADEMPIMENTI, OBBLIGHI A CARICO DEL CONCESSIONARIO

7.1 Principi generali

Sono a carico del Licenziatario tutti gli oneri e i rischi relativi alla prestazione delle attività e dei servizi oggetto del presente atto, nonché ogni attività che si rendesse necessaria per l'attivazione e l'esecuzione degli stessi o comunque opportuna per un corretto e completo adempimento delle obbligazioni contrattuali.

Il Licenziatario si obbliga ad esercitare i diritti televisivi oggetto di licenza ed eseguire le prestazioni a perfetta regola d'arte, nel rispetto della normativa vigente, nonché delle condizioni, modalità, termini e prescrizioni contenute nel presente contratto.

7.2 Obbligo di rispetto delle disposizioni del Licenziante

Il licenziatario è tenuto a conformarsi alle indicazioni operative, organizzative e di controllo impartite dal licenziante, nonché da eventuali autorità competenti, senza opporre eccezioni, contestazioni o pretese di alcun genere.

Il licenziatario si impegna altresì a predisporre tutti gli strumenti e i metodi, comprensivi della relativa documentazione, atti a consentire al licenziante di verificare e monitorare la conformità dell'attività svolta alle disposizioni del presente contratto.

7.3 Divieto di intralcio

Il licenziatario, nonché il personale tecnico, giornalistico e ogni altro soggetto da esso incaricato o comunque operante per suo conto, è tenuto a svolgere le attività di ripresa, con particolare attenzione per quelle effettuate in assenza di supporto tecnico del service incaricato dal licenziante, nel pieno rispetto del regolare svolgimento della Giostra del Saracino (interviste ecc); parimenti, il licenziante assicura il massimo rispetto e la piena valorizzazione della professionalità del licenziatario, garantendo che lo stesso sia posto nelle condizioni idonee a realizzare le attività operative di ripresa per le quali sottoscrive il presente contratto.

Il licenziatario si impegna ad adottare comportamenti idonei a non intralciare o interferire con gli schieramenti dei figuranti, degli addetti all'organizzazione e degli equidi impiegati nelle cerimonie e nello svolgimento della manifestazione (come da Libro dei Palinsesti).

Qualora si verificassero situazioni che possano arrecare anche solo potenziale interferenza, il personale di coordinamento e/o il personale degli Uffici Comunali direttamente impiegati nell'organizzazione potrà richiamare il licenziatario al rispetto delle presenti disposizioni, fornendo le indicazioni necessarie per il corretto svolgimento delle attività.

In caso di mancato adeguamento ai richiami ricevuti (almeno tre), il licenziante potrà valutare, in relazione alla gravità delle circostanze, l'adozione di misure organizzative proporzionate, quali la temporanea rimodulazione delle attività di ripresa o l'accesso ad alcune aree.

Qualora persistano comportamenti non conformi e tali da incidere in modo significativo sul regolare svolgimento della manifestazione, potrà essere disposto l'allontanamento del licenziatario o dei soggetti allo stesso riconducibili, nonché la eventuale sospensione o revoca dell'autorizzazione alle riprese, fatto salvo quanto previsto dalla normativa vigente e dal presente accordo.

7.4 Modalità di utilizzo delle immagini e limiti

Il licenziatario si impegna espressamente a:

- a) riprodurre integralmente le immagini e i filmati televisivi in diretta e in differita della manifestazione su canale a diffusione nel territorio della Regione Toscana (con eventuale sconfinamento nelle Regioni confinanti), mediante digitale terrestre e satellitare, senza oneri per l'utenza;
- b) non utilizzare o riprodurre le immagini in contesti diversi da quelli autorizzati, inclusi contesti

commerciali o piattaforme telematiche, in assenza di preventiva autorizzazione del titolare dei diritti;

c) non utilizzare le immagini in modo tale da ledere l'onore, il decoro e l'immagine della manifestazione.

In particolare, con riferimento alla gestione dell'attività pubblicitaria:

- è fatto divieto di interrompere la programmazione durante lo svolgimento delle carriere e negli intervalli tra una carriera e l'altra, salvo cause di forza maggiore o eventi non imputabili al Licenziatario;
- i messaggi pubblicitari devono essere conformi ai principi di veridicità, correttezza e non offensività, e non devono contenere rappresentazioni di violenza né ledere convinzioni morali, civili o religiose

7.5 Diffusione a terzi e repliche

Il licenziatario si impegna:

d) a fornire a terzi copia dei filmati registrati esclusivamente previa autorizzazione del Licenziante; i relativi costi di riproduzione saranno a carico del richiedente;

e) a effettuare eventuali repliche entro il termine massimo di 5 anni dalla prima diffusione, dandone comunicazione al Licenziante entro 5 giorni dalla messa in onda.

7.6 Clausole di manleva e responsabilità

Il licenziatario si impegna a manlevare e tenere indenne il licenziante da ogni conseguenza derivante dall'inosservanza delle norme e prescrizioni vigenti o degli obblighi contrattuali.

Il licenziatario garantisce, in ogni caso, che l'esercizio delle attività oggetto del presente contratto avverrà senza arrecare intralci, disturbi o interruzioni allo svolgimento delle attività istituzionali del licenziante o di soggetti terzi autorizzati.

8. DANNI E RESPONSABILITA' CIVILE

Il licenziatario assume in proprio ogni responsabilità per qualsiasi danno causato a persone o beni, in dipendenza di omissioni, negligenze o altre inadempienze relative all'esecuzione delle condizioni contrattuali ad esso riferibili, anche se eseguite da parte di terzi.

E' fatto comunque salvo il diritto dell'Amministrazione Comunale di agire in giudizio per ottenere il risarcimento per ulteriori danni patiti.

9. CONTROVERSIE

Per tutte le questioni relative ai rapporti tra il licenziante e il licenziatario, sarà competente in via esclusiva il Foro di Arezzo.

10. RISOLUZIONE

L'Amministrazione può risolvere anticipatamente, e senza oneri a suo carico, il presente contratto per motivi di pubblico interesse.

In ogni caso il contratto si intende risolto qualora l'Amministrazione o l'esecutore risultino inadempienti in modo grave in relazione ai loro rispettivi obblighi.

Costituisce in ogni caso grave inadempimento, ai sensi e per gli effetti del presente articolo, la violazione degli obblighi di cui all'art. 7 e, in particolare, delle disposizioni di cui al punto 7.3 in materia di divieto di intralcio al regolare svolgimento della manifestazione e di rispetto delle prescrizioni impartite dal licenziante, anche qualora tale violazione abbia comportato l'allontanamento del licenziatario dall'area della manifestazione e la revoca dell'autorizzazione alle riprese.

11. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Ai sensi del D.Lgs. 196/2003 e del Regolamento UE n. 679/2016 si precisa che il trattamento dei dati personali sarà improntato alla liceità e correttezza nella piena tutela dei diritti dei concorrenti e della loro riservatezza.

Il licenziatario dichiara di conoscere che l'acquisizione dei dati personali è presupposto

indispensabile per l'esecuzione del presente contratto e dichiara di conoscere i propri diritti, come disciplinati dall'art. 7 del D. Lgs n. 196/03 e dal regolamento europeo.

Il licenziatario dichiara di essere informato che i dati personali forniti saranno trattati per le finalità connesse all'esecuzione del presente contratto, anche con l'ausilio di mezzi elettronici, ovvero per finalità di informazione legate ai Servizi, ovvero ancora per dare esecuzione ad obblighi previsti dalla normativa vigente e dalle Autorità competenti.

Il responsabile della protezione dei dati personali (DPO o RPD) è raggiungibile al seguente indirizzo

PEC [rpdc@comunearezzo@postacert.toscana.it](mailto:rpdc@comunearezzo.it) o alla mail privacy@comune.arezzo.it, centralino: +39 05753770.

Il Direttore dell'Ufficio